

**PRESIDENZA**

Cassa Italiana Geometri  
Protocollo Generale  
cipea 000299733 20/02/2025

SP



Ai Presidenti dei Collegi Provinciali  
e Circondariali dei Geometri Liberi  
Professionisti  
**LORO SEDI**

e p.c. Ai Sig.ri Delegati

Oggetto: approvazione ministeriale delle modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione delle norme statutarie

Cari Colleghi,

in data 23 e 28 gennaio 2025 è intervenuta l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti rispettivamente delle delibere nn. 3 e 4 del 22 aprile 2024 adottate dal Comitato dei Delegati con le quali sono state apportate modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione delle norme statutarie.

Si tratta, in particolare, oltre che di modifiche di carattere meramente stilistico apportate in ottica di semplificazione e razionalizzazione dei testi, anche di modifiche sostanziali di seguito illustrate.

**Atteso lo svolgimento della procedura elettorale dei componenti il Comitato dei Delegati, maggior rilievo occorre innanzi tutto dare alla modifica apportata all'art. 6 del Regolamento di attuazione delle norme statuarie, laddove al c. 5, così come per le altre cariche istituzionali, è stato previsto che è causa di incompatibilità con la carica di Delegato non essere in regola con il pagamento dei contributi.**

**Al riguardo, ai fini della procedura elettorale, si segnala che i Delegati eletti dovranno estinguere, all'atto della proclamazione e pena la decadenza dalla carica, le eventuali rateizzazioni in corso, con eccezione della dilazione per i contributi dell'anno 2024 - "otto rate contribuzione corrente".**



**PRESIDENZA**

Proseguendo nell'illustrazione delle modifiche, con riferimento agli organi istituzionali della Cassa, all'art. 11, c. 2, dello Statuto è stata introdotta la lett. c) al fine di prevedere quale ulteriore requisito di onorabilità la mancata comminazione della sanzione della sospensione sia essa irrogata come sanzione disciplinare a seguito della commissione di un illecito deontologico ovvero adottata per il mancato versamento dei contributi all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 536/1949. È stato inoltre previsto che la sospensione non preclude l'elezione se sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione del periodo di sospensione.

Al c. 4 del medesimo art. 11, è stato determinato il parametro di riferimento per la verifica del possesso del requisito di professionalità previsto per gli organi collegiali, eliminando il riferimento - non più attuale in virtù dell'abrogazione intervenuta con l'approvazione della delibera del Comitato dei Delegati n. 8/2021 - al requisito di cui all'art. 3, c. 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, prevedendo invece il riferimento ad un volume d'affari pari a tre volte l'importo del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 1, c. 2, del Regolamento sulla contribuzione.

È stato inoltre precisato che l'esonero dal possesso del suddetto requisito di professionalità in favore di chi ricopra o abbia ricoperto determinate cariche politiche (membro del Parlamento nazionale o europeo, presidente delle regioni e delle province, sindaco metropolitano e o sindaco, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale), opera per gli anni durante i quali è stata ricoperta la carica.

Con riferimento all'iscrizione alla Cassa, all'art. 3, c. 4, del Regolamento di attuazione delle norme statuarie è stata introdotta una modifica sostanziale volta ad estendere anche ai presidenti delle regioni, ai sindaci metropolitani, ai consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali, la possibilità - precedentemente prevista solo per i membri del Parlamento nazionale o europeo, i consigli regionali, i presidenti delle province e i sindaci - di supplire alla deficienza di reddito, durante il periodo in carica, mediante versamenti contributivi volontari.

Con riguardo alle attività dei Collegi, all'art. 8 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie è stato introdotto, in luogo dell'onere in capo ai Collegi di trasmissione periodica dell'elenco degli iscritti agli albi, l'obbligo di comunicare



**PRESIDENZA**

all'Ente ogni iscrizione e successiva variazione riguardante i singoli geometri entro sessanta giorni. Tale modifica è stata apportata al fine di adeguare la previsione normativa alle prassi già in uso in virtù delle evoluzioni tecnologiche, che permettono tempestivi scambi di comunicazioni.

Si segnala infine che sono state apportate modifiche volte ad introdurre nei testi la figura del Vice Direttore generale, a fissare il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo al 30 aprile, anziché al 31 maggio, a prevedere l'adozione della sola contabilità economico-patrimoniale, a disciplinare distintamente le funzioni attribuite al Collegio dei Sindaci in merito al controllo contabile e ai bilanci e quelle attribuite ai revisori.

Vi allego i testi a fronte delle modifiche apportate, nonché i testi vigenti a seguito dell'approvazione, reperibili anche sul sito istituzionale della Cassa nella sezione "Norme e Regolamenti".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Diego Buono

